



COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA



DENOMINAZIONE DELL'OPERA

Progetto di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della Piscina Comunale in via Abà n. 246, Fanano

CIG: A023CB6E82 - CUP: D63123000130005

PROPRIETA':

Comune di Fanano, Piazza G. Marconi n.1
41021 FANANO (MO)
comune@cert.comune.fanano.mo.it
Centralino: 0536.68803
Tel 0536.68803 - Fax 0536.68954
P.IVA 00562780361

R.U.P.: Ing. Massimo Florini (Area 3 - Tecnica)
gestioneterritorio@comune.fanano.mo.it
tel. 0536/68803 int. 227 - fax 0536/68954

GRUPPO DI LAVORO

Arch. Roberto Capocchi
Responsabile del progetto, CSP-CSE

Arch. Massimo Gasperini
Progettazione architettonica, Coordinamento generale

Ing. Elia Sargenti
Progetto Strutture

Daniele Sargenti e Elisabetta Magnani Geologi
Relazione Geologica Geotecnica Sismica

Ing. Stefano Melotti
Impianti idraulici

P.I. Massimo Chesini
Impianti elettrici

ELABORATO

Schema di contratto

**ALL
AE15**

data: LUGLIO 2025

Nome file: ALL_AE15_SCHEMA CONTRATTO.pdf

Archiv. digit.:

\\Archelab-NAS\ARCHELAB ARCHIVIO\F\2023-0022-Fanano
piscina\PROGETTO\ELABORATI ESECUTIVI\VARIANTE SETTEMBRE 2024\

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

ai sensi del D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi"

PROGETTO ESECUTIVO
(VARIANTE SOSTANZIALE)

REP. N.XX PR XXXX

COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE
E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA
ABA' N. 246, FANANO.**

CUP: D63123000130005 – CIG. ~~XXXXXXXXXX~~

L'anno ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nel giorno ~~XXXXXX~~ e nel mese di ~~XXXXXXXXXXXX~~, in cui viene apposta l'ultima firma da parte dei due sottoscrittori trattandosi di scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, sottoscritta con firme digitali non simultanee ai sensi della normativa vigente tra i Signori:

- ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ che interviene a questo atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Responsabile del Settore n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ del Comune di Fanano (P.I. 00562780361), ivi domiciliato per la carica ricoperta, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal provvedimento del Sindaco n. ~~XXX~~ del ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ che trovasi depositato in atti d'ufficio;

E

- Il/la Sig.r/Sig.ra ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in qualità di legale rappresentante dell'impresa ~~XXXXXXX~~, con sede legale in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, P.I. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, di seguito nominato Appaltatore.

PREMESSO

- che si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;
- che con deliberazione C.C n. x del xxxxxxxx è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo xxxx-xxxx che comprende il Programma Triennale dei Lavori Pubblici xxxx-xxxx nel quale è inserito l'intervento per la "RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA ABA' N. 246" con codice CUI "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", CUP "D63123000130005";
- che con deliberazione G.C. n.93 del 15.09.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della piscina comunale del Capoluogo composto da n.2 lotti funzionali;
- che con deliberazione G.C. n.xx del xx.xx.xxxx è stato approvato il Progetto Esecutivo "DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE IN VIA ABA' N. 246, FANANO", CUP "D63123000130005" e con determinazione n.xxx del xx.xx.xxxx sono stati affidati i relativi lavori, per l'importo complessivo a base di gara di €. xxxxxxxx suddivisi in € xxxxxxxx quale importo soggetto a ribasso ed € 4.605,73, quali oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso. Le singole lavorazioni, risultanti dalle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono state raggruppate ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, dando così luogo alla seguente ripartizione:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qu alif. Ob blig at. (si/n o)	Importo (opere)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
edifici civili ed industriali	OG 1	I	SI	€ 504.062,10	59,86	Prevalente	59,86%	SI
Impianti idrico sanitari	OS 3	I	SI	€. 337.877,92	40,14	Scorporabile	100%	SI
Totale				€. 841.940,02	100%			

- che in seguito dell'espletamento di procedura aperta ai sensi **art. 70, d.lgs 36/2023** i cui verbali, depositati agli atti d'ufficio, sono stati approvati con determinazione n. **xxx** del **xxxx** i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del **xxx** %, (**xxxx/xx** per cento);

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara a parte per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell'ordine in cui sono di seguito elencati:

- a) il capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, allegato al presente contratto;
- b) capitolato speciale di appalto – norme tecniche;
- c) i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza) previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 artt. 89 e 100;
- d) gli elaborati grafici progettuali e le Relazioni;
- e) l'elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico estimativo, stima incidenza manodopera;
- f) modulo dell'offerta presentata dall'Impresa (Allegato 1);
- g) cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia;

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Art. 2 Oggetto del contratto.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

Art. 3 Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro **xxxxxxxxxx (xxx,xx)** comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge come da offerta presentata in sede di gara costituita dal documento che si allega al presente atto alla lettera

A. Il contratto è stipulato "a misura", secondo la definizione di cui **all'Art.32, c.7, All. 1.7 del d.lgs 36/2023**;

3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui agli **art. 120 del d.lgs 36/2023** e le condizioni previste da Capitolato d'Appalto.

Art. 4 Condizioni generali di contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

La stazione appaltante in data **xxxxxxxxxx** ha provveduto alla consultazione del portale per l'acquisizione della comunicazione antimafia liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 da ultimo modificato dalla Legge 108/2021, che non ha prodotto alcun esito,

pertanto, la sottoscrizione del presente contratto avviene nelle more del rilascio di detta comunicazione. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto ovvero emergessero tentativi di infiltrazione mafiosa, con conseguente rilascio di comunicazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Domicilio e Rappresentanza dell'appaltatore, Direzione del cantiere.

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio, in **XXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXX**;
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario;
3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** - sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN IT **XXXXXX**.
4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

Sig. **XXXXXX** Codice fiscale: **XXXXXXXXXX** ,

Sig. **XXXXXXXXXX** codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per

l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante;
7. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione;
8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6 Obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del decreto- legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora sia un operatore economico con un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale

di parità.

2. La mancata produzione della relazione di cui al precedente comma 1 comporta l'applicazione della penale quantificata da un minimo del 0,6 per mille ad un massimo del 1 per mille, dell'importo di contratto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione per ogni giorno di ritardo nella consegna della suddetta relazione, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 3bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore, che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. La mancata produzione della relazione di cui al precedente comma 3 comporta l'applicazione della penale da un minimo del 0,6 per mille ad un massimo del 1 per mille, dell'importo di contratto da commisurarsi in base alla gravità della violazione per ogni giorno di ritardo nella consegna della suddetta relazione.

5. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 l'appaltatore si assume l'obbligo, come da impegno presentato in sede di gara, ad assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art. 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 131 (centotrentuno) naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda al capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8. - Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione

o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi e con le precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, si rimanda a quanto disposto dal D.lgs 36/2023.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

Art. 9 Premio di accelerazione e Penale per i ritardi.

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L. 108 del 29/07/2021, è previsto, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui all'art. 14, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari al 1,00 per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo dell' 1% dell'importo di contrattuale come disciplinato all'art. 18 del CSA.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

3. La stessa penale trova applicazione con le modalità previste dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 10 Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 11 Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati come disposto dall'art.

22 del capitolato speciale di appalto, con gli stessi criteri stabiliti per i lavori a misura, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 12 Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fino al 31 dicembre 2023, trova applicazione la revisione prezzi nei casi in cui ricorrano le fattispecie stabilite dall'art.29 del D. L. n.4 del 27/01/2022 ad integrazione dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.36/2023.

Art. 13 Variazioni al progetto ed al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli art.120 e 121 del D.lgs 36/2023.

Art. 14 Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, al raggiungimento di un importo non inferiore a € 100.000,00. Su tutti i SAL sarà operata ritenuta dello 0,50%;

l'ammontare delle ritenute effettuate verranno corrisposte all'interno del SAL finale. Il pagamento del corrispettivo è subordinato a quanto indicato all'art. 24 del Capitolato speciale di appalto.

2. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 25 del Capitolato Speciale di Appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento delle singole rate di acconto sarà effettuato a seguito dell'emissione da parte del Responsabile del Procedimento del relativo certificato di pagamento che costituisce titolo di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 36/2023.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del già menzionato certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa emissione di fatturazione elettronica e, a tal fine si comunicano il seguente codice ufficio: 3BGUT7;
6. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.
7. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014 e s.m.i., la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG: **xxxxxxxxxxxxxx**), senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa.
8. L'appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il e **CUP: D63123000130005**;
9. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
10. comma, del Codice civile.
11. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del D.lsg 36/2023 (ex art. 103, comma 6, del D.lgs 60/2016) Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati come indicato all'art. 117 comma 6 del Codice dei Contratti.
12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 15 – Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 16 Certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei

lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 Avvalimento

L'appaltatore ricorre/non ricorre all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.104 del D.lgs. 36/2023, come da contratto sottoscritto in data **xxxxxxx** con la ditta **xxxxxxxxxx**, p.iva: **xxxxxxe** presentato in sede di gara, al fine di sopperire alla mancanza del requisito del possesso di attestazione SOA per la

categoria **xxxxxx**.

Art. 19 Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si fa riferimento agli art.48, 49 e 50 del CSA.

Art.20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al capitolato speciale d'appalto.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 21. - sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 22. – subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Qualora l'appaltatore voglia utilizzare l'impresa ausiliaria per l'esecuzione delle lavorazioni indicate per il subappalto appartenente alle categorie SOA OG3 e OS3, dovrà presentare comunque l'istanza di subappalto conformemente all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
4. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. La stazione appaltante non procede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti salvo i casi previsti dall'art. 42 del capitolato speciale di appalto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui **all'art.30 del Codice dei Contratti**.

Art. 23. - garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa numero xxxxxxxxxx Rilasciata da xxxxxxxxxx per l'importo di € xxxxxx (xxxxxxxx/00) .

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 24. -obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'art. 2049 del CC, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con polizza numero

xxxxxxxxxx, rilasciata da Italiana assicurazioni come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € xxxxxxxx (euro xxxxxxxxxxxxxxxx00);

b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a xxxxxxxx (euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00);

Art. 25 - richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

2. Art. 26. - spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

3. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

5. La presente scrittura privata consta di n. xxxx (xxx) pagine a video, viene sottoscritta con l'apposizione della firma digitale nella data di apposizione dell'ultima firma dei due sottoscrittori, trattandosi di firma non simultanea, ed ai sensi dell'art. 2 parte II – tariffa – del DPR 131/1986 rientra negli atti soggetti a registrazione solo in caso d' uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richieda. L' Imposta di bollo è assolta mediante l'acquisto di n. x contrassegni telematici di marca da bollo pari ad euro 16,00

ciascuno identificati al **nn. xxxx**.

Art. 27 Trattamento dei dati

I dati di cui alla presente atto saranno trattati ed archiviati, sia in formato cartaceo che informatico e telematico, nel rispetto delle norme della tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI FANANO

xxxx (F.to Digitalmente)

DITTA xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx (F.to Digitalmente)

La presente scrittura privata è inserita nel Repertorio Generale delle Scritture

Private del Comune di Fanano.

SECRETARIO GENERALE

Dott. / Dott. ssa

F.to Digitalmente